

## **LA LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, n. 168**

# **Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**

commento a cura di Bruno Malusardi <sup>1</sup>

### **Sommario**

- Introduzione ..... pag. 1
- Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ..... pag. 3
- Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari ..... pag. 7
- Arresto in flagranza differita ..... pag. 11
- Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico / Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive ..... pag. 16
- Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione ..... pag. 25
- Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena ..... pag. 28
- Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi ..... pag. 29
- Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare ..... pag. 30
- Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica ..... pag. 31
- Termini per la valutazione delle esigenze cautelari ..... pag. 31
- Rilevazione dei termini ..... pag. 33
- Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime ..... pag. 34
- Potenziamento delle misure di prevenzione ..... pag. 38

<sup>1</sup> Polizia Locale di Milano - Ufficio Centrale Arresti Fermi

## Introduzione

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre u.s. è stata pubblicata la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante «**Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**», entrata in vigore, giusta l'articolo 73, ultimo capoverso, della Costituzione, in data 9 dicembre 2023.

La presente legge contiene diversificati interventi, tra l'altro anche sul codice di procedura penale e sul codice penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) nonché su alcune leggi speciali, volti a integrare le norme dirette a prevenire e reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime.

Va immediatamente osservato che nel titolo della legge si fa, per la prima volta in un atto normativo della Repubblica, un esplicito riferimento alla **violenza sulle donne** (in aggiunta ai fenomeni di violenza di genere e di violenza domestica), in maggiore sintonia con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica.<sup>2</sup>

L'articolo 3 della Convenzione di Istanbul definisce **violenza nei confronti delle donne** qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, e ciò comprende sia la violenza di genere sia la violenza domestica.

Con la sopra citata Convenzione del Consiglio d'Europa, era stato riconosciuto che la **violenza contro le donne**

- ha natura strutturale in quanto fondata sul genere
- è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
- è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

e inoltre che

- il raggiungimento dell'eguaglianza di genere *de iure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;
- le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;
- le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;
- la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato ma anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
- i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia.

---

<sup>2</sup> Ratificata con legge n. 77 del 2013.

Proprio perché, con grande preoccupazione, sono state riconosciute tutte queste situazioni, è stata stipulata a Istanbul l'11 maggio 2011 la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**<sup>3</sup> con l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

## Convenzione di Istanbul

### Art. 3 Definizioni




a) con l'espressione "**violenza nei confronti delle donne**" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine "**genere**" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) l'espressione "**violenza contro le donne basata sul genere**" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

Sono così descritte tre diverse tipologie:

-  *violenza nei confronti delle donne,*
-  *violenza domestica,*
-  *violenza di genere,*

accomunate dalla completa parificazione tra violenza fisica e psicologica all'interno del più generale concetto di violenza, da cui, conseguentemente, discende una nozione di *vittima* riferita a qualsiasi persona fisica che subisce tali forme di violenza.

=====  
Nel commento delle nuove disposizioni non verrà seguito l'ordine progressivo degli articoli della legge, preferendo dare priorità alle norme di maggiore interesse per gli appartenenti alle forze dell'ordine e in particolare per l'attività di polizia giudiziaria.  
=====

<sup>3</sup> La traduzione in lingua italiana è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013

## **Art. 11 – Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare**

Sono stati aggiunti dopo il comma 2 ben cinque commi (dal comma 2-*bis* al comma 2-*sexies*) all’articolo 384-*bis* del codice di procedura penale <sup>4</sup> che disciplina l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

I primi due commi non sono stati oggetto di modificazione. In sintesi, prevedevano e prevedono la misura precautelare facoltativa eseguita dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione del pubblico ministero, con la quale si ordina l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, a chiunque è colto in flagranza di particolari reati in ambito familiare e precisamente taluno dei delitti di cui all’articolo 282-*bis*, comma 6, c.p.p.<sup>5</sup> **ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.** Fermo restando che per la maggior parte dei delitti ivi previsti, in flagranza, è obbligatorio procedere all’arresto ex art. 380 c.p.p..

Sul piano procedimentale la disposizione fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quella già prevista dal codice di rito in materia di convalida dell’arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto, talché entro 48 ore dall’esecuzione del provvedimento di allontanamento il pubblico ministero deve richiedere la convalida al G.I.P. ed entro le successive 48 ore il giudice, pronunciandosi sulla convalida, deciderà sull’applicazione della misura.

### **Art. 384-*bis* c.p.p. (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare)**

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-*bis*, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

**2-*bis*.** *Fermo restando quanto disposto dall’articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-*bis* del codice penale o*

<sup>4</sup> Questo articolo era stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.-l. n. 93/2013, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

<sup>5</sup> uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612, secondo comma, 612-*bis*, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

*di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.*

**2-ter.** *Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.*

**2-quater.** *Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.*

**2-quinquies.** *Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.*

**2-sexies.** *Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.*

La *ratio* della legge è ricavabile dalla relazione che accompagnava il disegno di legge, secondo cui «le ... esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere ... sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale», considerando – si aggiunge – che gli interventi ivi previsti sono «accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza».

Con riguardo alla procedura, devono essere rispettate, in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli da 385 a 391 c.p.p. Per ulteriore esplicito richiamo all'art. 381, comma 3, c.p.p. è necessaria la previa o contestuale querela della persona offesa qualora si intervenga per reati non procedibili d'ufficio. Si estendono, in particolare, obblighi informativi e garanzie, cadenze temporali del procedimento di convalida e relativi esiti. Quanto a questi ultimi, richiesto dal pubblico ministero di disporre una misura coercitiva, il giudice potrà decidere nei limiti del *petitum* e sulla scorta degli elementi a sostegno della richiesta.

L'intervento, che è finalizzato a garantire una tutela tempestiva alla vittima dei già detti reati, non si ferma all'immediato allontanamento del presunto colpevole, ma si estende a obblighi informativi e di assistenza, secondo linee di politica legislativa ormai ramificate nell'ordinamento. Nel procedere all'allontanamento urgente **la polizia giudiziaria** deve provvedere «senza ritardo» agli obblighi di informazione imposti dalla legge di fornire alla persona offesa tutte le informazioni relative ai centri anti violenza presenti sul territorio, e in particolare nella sua zona di residenza e, qualora la persona offesa ne faccia richiesta, deve provvedere a metterla direttamente in contatto con tali strutture assistenziali.

**Il decreto di allontanamento d'urgenza adottato dal pubblico ministero.** Il nuovo comma 2-bis introduce un potere-dovere del magistrato requirente, esercitato in una situazione di urgenza e fondato sul pericolo di reiterazione del reato e sul conseguente pericolo per l'incolumità della vittima, alternativo alla misura del fermo di indiziato di delitto (fondato sul pericolo di fuga del gravemente indiziato), che comunque potrà essere disposto ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p..

La disposizione introdotta dalla novella prevede che

ove sussistano fondati motivi per ritenere che **le condotte criminose possano essere reiterate** ponendo in **grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa**,<sup>6</sup> e non sia possibile, per la **situazione di urgenza**, attendere il provvedimento del giudice; **il pubblico ministero, anche fuori dei casi di flagranza**, disponga, con decreto motivato, **l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**, nei confronti della **persona gravemente indiziata**

di taluno dei delitti di

- ✚ **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-*bis* c.p.),
- ✚ **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.),
- ✚ **lesione personale** (art. 582 c.p.), limitatamente alle **ipotesi procedibili d'ufficio** o comunque (quindi anche se procedibili a querela di parte) **se ricorre** una o più delle seguenti **circostanze aggravanti**:
  - fatto commesso contro l'ascendente o il discendente<sup>7</sup>, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone) dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 2 c.p.];
  - fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5 c.p.];
  - fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5.1 c.p.];
  - fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; [artt. 582 e 577, primo comma, n.1 c.p.];
  - fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta; [artt. 582 e 577, secondo comma, c.p.];
- ✚ **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.)

<sup>6</sup> Formula quasi uguale a quella dell'allontanamento urgente della polizia giudiziaria, manca il riferimento all'integrità psichica della P.O. dal reato.

<sup>7</sup> La norma fa riferimento agli **ascendenti** o **discendenti** di qualsiasi grado in linea retta. Non sono inclusi, invece, gli affini, che risultano inseriti nel novero dei soggetti indicati dall'art. 577 c.p. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.

- ogni altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Nell'ultimo caso dell'elenco di cui sopra, considerata la natura del provvedimento, sembrerebbe che il fatto di reato dovrà comunque riguardare reo e persona offesa legati da una relazione tale da avere una "casa familiare". A mero titolo di esempio, vi potrebbero rientrare i delitti previsti dagli artt. 610 (violenza privata) e 614 (violazione di domicilio) c.p..

Le richiamate ipotesi di **lesione personale** (art. 582 c.p.) per le quali **si procede d'ufficio** sono quelle in cui ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste

- dall'art. 61, n. 11-*octies*) [in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività];
- dall'art. 583 [lesioni gravi e gravissime]
- dall'art. 585 [fatto commesso con **armi** o con sostanze corrosive, o da **persona travisata** o da **più persone** riunite, ovvero se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 o previste dall'art. 577, eccetto quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma.

Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro **persona incapace**, per età o per infermità (art 582, 2° comma, 2° periodo, c.p.).

Entro 48 ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente il pubblico ministero ne richiede la **convalida al giudice per le indagini preliminari** – competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito – il quale entro le successive 48 ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore (commi 2-*ter* e 2-*quater*).

Per l'individuazione del GIP competente per la convalida si dovrebbe avere riguardo al luogo in cui il destinatario del provvedimento è stato rintracciato e ivi gli è stato immediatamente notificato il relativo decreto.

Ai sensi del comma 2-*quinquies* il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene **inefficace** in caso di mancata osservanza da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui al comma 2-*ter*. Il comma 2-*sexies* fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti c.p.p. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e del fermo di indiziato di delitto.

Possiamo notare che il catalogo dei delitti-presupposto è in parte diverso e comunque ridotto rispetto a quello previsto dal comma 6 dell'art. 282-*bis* c.p.p. per l'allontanamento urgente d'iniziativa della polizia giudiziaria. In alcuni casi lo stesso reato è inserito con circostanze diverse. Per es. per l'ordine precautelare della P.G. la lesione personale ex art. 382 c.p. è limitata a tutte le fattispecie procedibili d'ufficio e/o aggravate, mentre per il decreto del P.M. si fa riferimento alle fattispecie procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma.

Uno dei presupposti per la legittimità del provvedimento è la **situazione di urgenza che non consente di attendere il provvedimento del giudice** (condizione non prevista per l'ordine precautelare della polizia giudiziaria). «Il legislatore intende colmare il lasso di tempo intercorrente tra la richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero alla valutazione da parte del giudice che procede (oggi, ai sensi del nuovo art. 362-*bis* c.p.p. non oltre venti giorni). La formula adoperata ... rende evidente che il provvedimento viene adottato quando il pubblico ministero ha la disponibilità degli atti e il tempo per attendere il



provvedimento del giudice ( comunque da adottare nei venti giorni) possa mettere in grave e attuale pericolo la persona offesa, circostanza che si verifica nella pratica.»<sup>8</sup>

**Il concreto ambito di applicabilità.** La nuova disposizione, prevede che il pubblico ministero possa intervenire in una situazione di urgenza estrema (pericolo concreto e attuale per la parte offesa e reiterazione delle condotte), tale da non consentire un tempestivo provvedimento del giudice per rispondere alla richiesta di misura cautelare avanzata. In questi casi il legislatore richiede al pubblico ministero di intervenire, sempre che sia stato ordinariamente investito del tema con l'iscrizione della notizia di reato, con piena conoscenza degli atti depositati dalla polizia giudiziaria, e l'eventuale svolgimento di indagini, compreso l'esame della persona offesa entro i tre giorni (qualora si tratti di uno dei delitti che prevede tale incombenza).

**In sintesi, l'urgenza di provvedere si verifica, di norma, dopo l'iscrizione della notizia di reato. Possono verificarsi casi residuali con informativa orale al pubblico ministero di turno da parte della polizia giudiziaria, sempre che non siano applicabili i diversi istituti precautelari, qualora la stessa polizia giudiziaria ravvisi "ragioni di urgenza" (anche per delitti cd codice rosso) ex art. 347, comma 3, c.p.p. per tale informativa.**<sup>9</sup>

---

### **Art. 9 – Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Sono stati modificati gli articoli **387-bis** (*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) e **388** (*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*) del **codice penale**, appartenenti alla categoria dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e in particolare contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

L'articolo 387-bis era stato inserito nel codice penale dalla legge n. 69/2019 (c.d. *Codice rosso*)<sup>10</sup> in quanto, oltre alle misure di diritto penale sostanziale, introduceva nel codice di rito delle disposizioni per velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di delitti attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere).

Quando il 9 agosto 2019 è entrata in vigore questa norma incriminatrice, la critica maggiore riguardava l'omissione degli analoghi provvedimenti del giudice civile nel fatto tipizzato e di non avere previsto la facoltà o l'obbligo di arresto del reo.

La legge n. 134 del 2021 aveva poi modificato l'art. 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza. Ma anche in questo caso la disposizione introdotta era stata oggetto di forti critiche in quanto, per il mancato raccordo con le norme del codice di rito sulle misure cautelari personali coercitive, non consentiva l'applicazione da parte del giudice della custodia cautelare in carcere né di altra più lieve misura coercitiva. In pratica ciò comportava un dibattito per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio

---

<sup>8</sup> Francesco Menditto (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli) – Direttiva alla polizia giudiziaria del 7 dicembre 2023

<sup>9</sup> *ut supra* nota 8

<sup>10</sup> "CODICE ROSSO", in evidente analogia con le procedure di emergenza in atto in ogni pronto soccorso, ove il codice in fase di triage stabilisce la priorità di intervento e, in particolare, il codice rosso è attribuito nei casi più gravi che richiedono urgenza assoluta e immediata.



direttissimo ex art. 558 c.p.p. senza che il tribunale monocratico potesse applicare una misura cautelare personale e coercitiva. Di conseguenza, nella maggior parte delle volte, il pubblico ministero evitava la direttissima emanando ex art. 121 disp. att. c.p.p. l'ordine di liberazione della persona arrestata, non dovendo (*rectius*: non potendo) richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

#### **Art. 387-bis codice penale**

*(Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e *sei mesi*.

*La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

Il primo comma dell'art. 387-bis c.p. commina ora la reclusione nel massimo di tre anni e sei mesi (aumentando così di sei mesi il limite edittale previgente) nei confronti di chiunque, essendovi legalmente sottoposto, trasgredisce dolosamente gli obblighi o i divieti derivanti:

- ✚ dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui all'art. 282-bis c.p.p. *Allontanamento dalla casa familiare* <sup>11</sup>
- ✚ dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui all'art. 282-ter c.p.p. *Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* <sup>12</sup>
- ✚ dall'ordine di cui all'art. 384-bis c.p.p. *Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*;

Pur presentando una similitudine col reato di evasione di cui all'art. 385 c.p. (per la parte ove sanziona la violazione delle misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari), l'art. 387-bis non è finalizzato al (solo) rispetto alla corretta esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma, se non in modo principale, alla salvaguardia di chi è oggetto di delitti particolarmente pericolosi per la sua incolumità. Le misure cautelari presidiate, infatti, sono tese alla protezione delle esigenze di prevenzione del rischio di recidiva [di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.] nei rapporti con la vittima del reato per il quale si procede. Con l'effetto che - anche in considerazione del maggior ruolo riconosciuto alla persona offesa nei reati di violenza si può ritenere l'art. 387-bis c.p. espressione di un reato

---

<sup>11</sup> In sintesi: con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro. Se sussistono esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può inoltre prescrivergli di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.

<sup>12</sup> In sintesi: con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis (*c.d. braccialetto elettronico*). Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivergli di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

plurioffensivo, risultando parti offese sia lo Stato (visto che si tratta di ipotesi inserita nella classe dedicata ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie), sia la persona tutelata dalle misure trasgredite, così legittimando la vittima a costituirsi parte civile nel relativo processo penale.<sup>13</sup>

Riguardo al **soggettivo attivo del reato**, benché ciò sia piuttosto ovvio, nonostante che le disposizioni facciano riferimento a «chiunque» (nel primo comma) e a "chi" (secondo comma), il reato è da intendersi **proprio**, non potendo che essere commesso da chi è nella condizione soggettiva indicata dalla norma stessa. Il riferimento espresso alle tre disposizioni del codice di rito e a quelle del codice civile rende, pertanto, certa l'individuazione del reo.

Mette conto osservare inoltre, con particolare riferimento al primo comma, che la trasgressione dei provvedimenti citati, è sanzionata penalmente indipendentemente dalla sorte degli stessi e dall'esito del procedimento principale in cui sono stati adottati. Con l'effetto che risultano ininfluenti l'eventuale annullamento in sede di riesame delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. successivo all'avvenuta violazione o la non convalida da parte del G.I.P. del provvedimento di cui all'art. 384-bis c.p.p., posto che, fino alla cessazione dei loro effetti, tali provvedimenti sono sempre vincolanti per il destinatario.

**Note procedurali** (reo maggiorenne)

sia per il primo sia per il secondo comma dell'art. 387-bis c.p.

*Arresto in flagranza*: obbligatorio (art. 380, comma 2, lett. L-ter, c.p.p.).

*Arresto in flagranza differita*: consentito (art. 382-bis c.p.p.)

*Fermo di indiziato di delitto*: non consentito.

*Misure cautelari personali coercitive*: **consentite** (art. 280 co. 1 c.p.p.)

*Custodia cautelare in carcere*: **consentita** (artt. 280 co. 3-bis e 391 co. 5 c.p.p.)

*Autorità giudiziaria competente*: Tribunale in composizione monocratica

*Procedibilità*: d'ufficio.

Vista la pena comminata, il soggetto attivo può chiedere la **sospensione del processo con messa alla prova** prevista dall'**art. 168-bis c.p.**, il cui esito positivo estingue la pena.

Il capoverso aggiunto dalla novella all'articolo 387-bis c.p. rende applicabile la stessa pena comminata per i reati previsti dal primo comma, ovvero

- 1) per il **delitto di elusione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari** di cui all'art. 342-ter, primo comma, del codice civile emesso dal giudice in sede civile;
- 2) per il **delitto di elusione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio**.

Si tratta di fattispecie che anteriormente all'entrata in vigore della legge in parola erano collocate nel secondo comma dell'articolo 388 del codice penale. Inoltre, per tali reati di cui al secondo comma, **prima si procedeva a querela di parte ora si procede d'ufficio**.

<sup>13</sup> In tal senso, persuasivamente, B. ROMANO *L'introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*, in ROMANO B.-MARANDOLA (a cura di), *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime e di violenza domestica e di genere*, Pisa, 2020; MANNUCCI PACINI, *sub art. 387-bis*, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, t. II, 5a ed., Milano, 2021.

**Art. 342-bis cod. civ. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)**

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

**Art. 342-ter cod. civ. (Contenuto degli ordini di protezione)**

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

...

A parte l'ipotesi dell'ordine di protezione (specificamente qualificato), col ricorso al sostantivo "**provvedimento**" la disposizione del nuovo capoverso dell'art. 387-bis c.p. fa riferimento anche a decisioni diverse da ordinanze e decreti che **non hanno esclusivamente natura di sentenza**.

Ambedue le fattispecie previste dal secondo comma contemplano la condotta dolosa di **elusione** dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari o di un provvedimento di eguale contenuto di cui si è destinatari. Il legislatore ha espressamente usato il concetto di "elusione" che spesso non coincide con quello della mera "inottemperanza", in quanto richiede una condotta ben più trasgressiva. Altrimenti, come in altre fattispecie, avrebbe fatto uso del termine "inosservanza". L'interesse tutelato dalla norma non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale. Di conseguenza devono essere puniti i comportamenti destinati a privarla di una concreta possibilità di incidere sugli interessi controversi. La consolidata esegesi della norma distingue in ragione della qualità o della natura dell'obbligo imposto col provvedimento: se si tratta di un obbligo di "non fare" risulta elusivo anche il solo fatto della sua violazione, mentre se si tratta di un obbligo di "fare" è penalmente rilevante solo il comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale.<sup>14</sup>

Di conseguenza, è stato coerentemente modificato il secondo comma dell'articolo 388 del codice penale con l'espunzione delle due fattispecie, prima punite con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro, ora introdotte nel capoverso dell'articolo 387-bis.

=====

<sup>14</sup> Vedasi la sentenza della Cassazione, sez. unite pen. n. 36692 del 2007.

## Art. 10 – Arresto in flagranza differita

Nel codice di rito, dopo l'art. 382 è stato inserito l'articolo 382-bis, avente un solo comma, al fine di consentire, per tre specifici delitti, la misura precautelare dell'arresto, ancorché ritardato, ossia, come dice la rubrica, in **flagranza differita**.

### Art. 382-bis c.p.p. (Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

La **ratio** della disposizione è descritta nella relazione di accompagnamento: «*Si evidenzia che le sopra citate ipotesi di reato, per le quali verrebbe consentito l'arresto in flagranza differita, costituiscono alcune delle fattispecie più comuni e reiterate in tema di violenza contro le donne e domestica, ragion per cui la modifica varrebbe ad ampliare la gamma di comportamenti criminali suscettibili di tempestivo intervento repressivo, con finalità però soprattutto preventive di condotte più gravi e talvolta letali, della polizia giudiziaria.*»

Il **campo di applicazione** comprende i seguenti reati:

- ❖ *Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 387-bis c.p.);<sup>15</sup>
- ❖ *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.)
- ❖ *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.) (c.d. *stalking*)

Per questi tre reati, se l'autore del fatto è **in stato di flagranza** (ex art. 382 c.p.p. comprendente l'ipotesi di flagranza propriamente detta e le due ipotesi c.d. di *quasi flagranza* o flagranza impropria), l'articolo 380, comma 2, lettera L, c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio.

### Presupposti.

#### a) **la documentazione essenziale**

Il reato è accertato sulla base

- di documentazione videofotografica
- o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica.

Si noti che nelle tre norme dell'ordinamento che già prevedono l'istituto della flagranza differita (art. 8, comma 1-ter, legge n. 401/1989<sup>16</sup>; art. 10, comma 6-quater, decreto-legge n.

<sup>15</sup> Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita è consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-bis c.p. anche nei casi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari o di analoghi provvedimenti adottati dal giudice civile e, comunque, per tutte le fattispecie previste dal secondo comma del novellato art. 387-bis c.p.

<sup>16</sup> Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione **video fotografica** dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

14/2017<sup>17</sup>; art. 14, comma 7-bis decreto legislativo n. 286/1998<sup>18</sup>) si parla di documentazione "video fotografica" e "video o fotografica", mentre nel testo in esame compare l'aggettivo composto con univerbazione grafica (documentazione *videofotografica*).

Sulla nozione di dispositivi di comunicazione informatica o telematica sono utili numerose disposizioni del codice penale, per esempio: artt. 616, ultimo comma, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, del codice penale; art. 266-*bis* c.p.p.).

L'ipotesi più frequente sarà il deposito di messaggi e-mail, sms, WhatsApp (scritti, vocali, con foto e video).

#### b) i contenuti della documentazione probatoria

Dalla documentazione deve emergere inequivocabilmente il fatto e colui che lo ha commesso. In tal modo si restringe significativamente la documentazione utile, potendosi utilizzare le interpretazioni offerte per l'identica espressione utilizzata per la flagranza differita per la violenza sportiva.

La documentazione deve consentire di accertare il fatto di reato, commesso dalla persona nei confronti della quale si esegue la misura precautelare dell'arresto ritardato. Le videoriprese e/o le immagini fotografiche dovranno consentire non soltanto di accertare in modo inequivocabile la condotta criminosa ma anche e soprattutto di collocare il reo in un intervallo temporale entro le 48 ore precedenti l'esecuzione dell'arresto.

#### c) la legittimità dell'acquisizione

Sulla documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, la relazione di accompagnamento precisa che la documentazione comprovante in modo inequivoco il fatto di reato e il suo autore possa essere ottenuta *«anche da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel rispetto della normativa unionale e nazionale sul trattamento dei dati personali (il riferimento, in generale, è al regolamento (UE) n. 679/2016 e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, mentre per quanto attiene, più in particolare, alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei reati viene in rilievo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018). Con la modifica proposta, oltre ai video e alle immagini sarà quindi possibile acquisire anche altri tipi di documentazione, ovvero altri elementi utili estrapolati, nel rispetto della normativa sulla privacy, da applicazioni informatiche o*

---

<sup>17</sup> Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione **video fotografica** dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

<sup>18</sup> Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione **video o fotografica**, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

*telematiche (si pensi, ad esempio, alle chat o alla condivisione di una posizione spaziale, spontaneamente offerte dalla persona offesa).»*

L'istituto della **flagranza differita** (per legge, nei casi in cui è espressamente prevista, equiparata alla flagranza propria ex art. 382 c.p.p.) è stato introdotto nell'ordinamento processuale penale dal d.-l. n. 28 del 2003 che novellava l'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, per consentire l'arresto ritardato (non oltre le 48 ore), anziché nell'immediatezza del fatto, dei tifosi violenti in occasione di manifestazioni sportive e calcistiche. La norma aveva sollevato in dottrina parecchi dubbi di costituzionalità, tuttavia nella giurisprudenza di legittimità è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta motivando in primis che la possibilità di consentire alla polizia giudiziaria di esercitare il proprio potere-dovere di arresto con metodologia temporalmente protratta, ma pur sempre entro predefiniti e contenuti limiti, corrisponde a esigenze reali non tutelabili con strumenti diversi. La tipizzata fattispecie dell'arresto ritardato, per comprovate "ragioni di sicurezza o incolumità pubblica", non fa velo alla tutela di primari interessi costituzionali, primo fra tutti quello della inviolabilità della libertà personale. Per un verso perché essa è ispirata alla tutela di valori parimenti assistiti da rilevanza costituzionale, quali quelli della sicurezza e della pubblica incolumità (non è casuale che il legislatore abbia mutuato l'endiadi ragioni di "sicurezza o incolumità pubblica" dall'espressa lettera dell'art. 17 Cost., comma 3). Per altro verso la disciplina dell'istituto assume contorni di definitezza e precisione che giustificano, sotto l'aspetto della ragionevolezza, l'apparente deroga ai valori costituzionali dell'art. 13 Cost.. L'arresto differito non è il portato di mere formule di stile descrittive di generici eventi, ma l'espressione di circostanze fattuali pur sempre di carattere eccezionale, in ogni caso agevolmente verificabili dall'autorità giudiziaria cui compete la convalida dell'arresto differito. La polizia giudiziaria non è certo esentata, infatti, dall'onere di fornire all'A.G. la dimostrazione dell'effettivo ricorrere delle condizioni di emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico che hanno impedito di procedere all'arresto in flagranza. Per altro verso, non può disconoscersi che l'aver comunque la disposizione ancorato a dati di semplice verificabilità, quali una documentazione video-fotografica, il riscontro dell'individuazione / identificazione degli autori dei fatti criminosi rende l'istituto comunque conforme ai vincoli di tassatività dei presupposti legittimanti l'arresto precisati dall'art. art. 13 della Costituzione. In conclusione può, dunque, considerarsi manifestamente infondata l'eccepita questione di costituzionalità per la ragionevolezza, la giustificabilità e la conformità alla Costituzione della previsione normativa che - per effetto di contesti storici e fenomenici eccezionali e compiutamente definiti - giustifica la possibilità di peculiari modalità spazio-temporali per effettuare l'arresto di persone identificate quali autori di un reato sulla base di elementi documentali e storico- fattuali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento della oggettiva realizzazione di quel reato.<sup>19</sup>

In ogni caso, è un dato di fatto che lo strumento dell'arresto differito è stato uno dei cardini del composito e complesso sistema delle misure di contrasto della violenza sportiva, rappresentando uno dei principali fattori alla base della positiva inversione di tendenza registratasi con riguardo agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive e, soprattutto, nell'ambito delle competizioni calcistiche.

Allo stato attuale, l'arresto in flagranza differita è applicabile:

- 1) Nei casi di cui agli articoli 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis c.p. (atti persecutori o, come si suol dire, *stalking*).

<sup>19</sup> Compendio della sentenza della Corte di cassazione pen., sez. 6, n. 17178 del 2007.



- 2) Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) degli stranieri irregolari o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS), per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.
- 3) Per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
- 4) Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, quindi
  - per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ex artt. 380 e 381 c.p.p.;
  - per il reato di cui all'art. 6-bis, comma 1, stessa legge (Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive);
  - per il reato di cui all'art. 6-ter stessa legge (Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive);
  - per il reato di cui all'art. 6, commi 1 e 6, stessa legge (inosservanza del divieto disposto dal questore di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime) [daspo] anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione;
  - per il reato di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 122/1993 (in pubbliche riunioni, compiere manifestazioni esteriori od ostentare emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 legge 654/1975 aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
  - nel caso di violazione del divieto disposto dal giudice di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall'art. 6, comma 7, legge 401/1989.

=====

La Procura della Repubblica di Milano ha fornito precise indicazioni operative alla polizia giudiziaria<sup>20</sup>

1. *Gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle c.n.r relative a casi di arresto in flagranza differita la documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto; le attività compiute per l'identificazione dell'autore tenuto conto, in ogni caso, che l'arresto può essere effettuato entro le quarantotto ore dal fatto.*
2. *Fuori dai casi di possibile arresto in flagranza differita, gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle c.n.r relative ai reati di cui all'art. 384 bis co. 2 c.p.p. le ragioni d'urgenza e di pericolo imminente di recidiva per le quali non sia possibile attendere il provvedimento del giudice.*

---

<sup>20</sup> Marcello Viola (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano) - Direttive e indicazioni alla Polizia Giudiziaria relative all'entrata in vigore della Legge 168/2023 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" - 6 dicembre 2023



3. *In entrambi i casi, gli atti relativi all'esecuzione dell'arresto o fermo devono essere trasmessi nei termini di legge (48 ore) e in tempo utile a consentire al pubblico ministero di richiedere la convalida al gip.*
4. *Ove si proceda per il delitto di cui all'art 387 bis c.p., il provvedimento violato dovrà essere allegato alla CNR unitamente alla notifica all'interessato indicando il numero di RGNR del procedimento in cui lo stesso risulta emesso, lo stato del procedimento civile o penale, ove conosciuto.*

e qualora si proceda per il reato previsto dall'art. 387-bis c.p.

1. Gli organi di Polizia Giudiziaria devono indicare nelle c.n.r relative al delitto di cui all'art 387 bis c.p. in modo completo e circostanziato gli elementi del fatto e della riferibilità al destinatario di uno dei provvedimenti indicati nella suddetta norma incriminatrice, di cui dovrà essere verificata l'attualità dell'efficacia al momento della violazione.
2. Il provvedimento violato dovrà essere allegato alla CNR unitamente alla notifica all'interessato indicando il numero di RG del procedimento in cui lo stesso risulta emesso, lo stato del procedimento civile o penale, ove conosciuto.

### **I reati abituali**

In tema di flagranza, meritano un ulteriore approfondimento le fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e degli atti persecutori (art. 612-bis) in quanto trattasi di reati c.d. *abituali*.

È consentito procedere all'arresto in flagranza o in quasi flagranza, ove sia contestato un reato abituale, anche quando il bagaglio conoscitivo della polizia giudiziaria che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui non abbia assistito personalmente, purché si assista a una frazione dell'attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma; ovvero purché - già forte del suo bagaglio conoscitivo - l'operante sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.<sup>21</sup>

Del resto, ove non fosse consentito, sarebbe impossibile procedere all'arresto di chi si rende responsabile di reati abituali, giacché ben raramente chi effettua l'arresto assiste direttamente a tutta la sequenza criminosa che integra l'abitualità.

Inoltre, è configurabile lo stato di quasi flagranza del reato abituale purché:

- a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi;
- b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga.<sup>22</sup>

In conclusione, è legittimo l'arresto in flagranza per un delitto di natura abituale qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, assista personalmente a un singolo episodio che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunciate dalla persona offesa medesima.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> In tal senso Cassazione, sez. 5 pen. n. 19759 del 16 aprile/8 maggio 2019 e n. 7915 del 21/02/2019 (udienza 03/12/2018)

<sup>22</sup> Cass. sez. 6 pen. n. 21900 del 2014

<sup>23</sup> Cass. sez. 6 pen. n. 34551 del 2013

## **Art. 12 – Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico**

## **Art. 13 – Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive**

Gli articoli 12 e 13 della legge n. 168/2023 intervengono in modo significativo sul libro IV titolo I del codice di rito dedicato alle **misure cautelari personali** attraverso alcune modifiche recate agli articoli 275, 275-bis, 276, 280, 282-bis e 282-ter.

L'articolo 13 della legge de qua ha modificato inoltre il **comma 5 dell'art. 391 (udienza di convalida)** del codice di rito che verrà qui di seguito trattato per primo in quanto l'intervento riguarda il reato previsto e punito dall'articolo 387-bis del codice penale (**Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**)

### **art. 391 comma 5 c.p.p.**

Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati *nell'articolo 387-bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice* ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

Se nei confronti dell'arrestato o del fermato il pubblico ministero richiede l'applicazione di una misura cautelare (ma potrebbe anche non ravvisarne la necessità), il giudice dispone l'applicazione di misure cautelari personali coercitive:

- ✚ divieto di espatrio
- ✚ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- ✚ allontanamento dalla casa familiare
- ✚ divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- ✚ divieto di dimora
- ✚ obbligo di dimora
- ✚ arresti domiciliari
- ✚ custodia cautelare in carcere
- ✚ custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri.<sup>24</sup>
- ✚ custodia cautelare in luogo di cura

in presenza delle condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 c.p.p.<sup>25</sup> e di almeno una delle esigenze cautelari previste dall'art. 274<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

<sup>25</sup> Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1, c.p.p.. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

<sup>26</sup> Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche

e secondo il procedimento previsto dall'art. 291 c.p.p.<sup>27</sup>.

Le misure coercitive possono dunque essere applicate soltanto se la pena stabilita è la reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo, tranne per la custodia cautelare in carcere che invece può essere applicata solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti, a meno che il destinatario abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti a una precedente misura cautelare (in tal caso resta il limite previsto dal primo comma).

Tuttavia, **in caso di arresto**, se la misura precautelare è stata eseguita per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, il giudice può applicare qualsiasi misura coercitiva anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. (articolo novellato con l'aggiunta del comma ).

Con la modifica apportata all'art. 391 del codice di procedura penale la misura coercitiva della **custodia cautelare in carcere** può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'**articolo 387-bis** del codice penale:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- elusione dell'ordine di protezione dagli abusi familiari emesso dal giudice civile o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale

---

d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

<sup>27</sup> Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'art. 27. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le altre misure coercitive, ovviamente, possono essere applicate per il fatto di per sé solo che il massimo edittale della pena è di tre anni e sei mesi.

Lo stesso **articolo 280 c.p.p.** è stato interessato dalla novella con l'aggiunta, in fine, di un **comma 3-bis**.

**Art. 280 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)**

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

*3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.*

Per il più volte citato art. 387-bis c.p. dunque è sempre possibile (ricorrendo gli altri presupposti di legge) l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** anche se tale misura coercitiva non è disposta nell'udienza di convalida dell'arresto (come già visto, in questo caso interviene la novella dell'art. 391, comma 5, c.p.p. anche se alla luce di questa integrazione all'art. 280 forse non era necessaria).

La stessa deroga viene prevista per il delitto di **lesione personale (dolosa)** di cui all'art. 582 del codice penale, limitatamente alle seguenti ipotesi aggravate:

- ✚ fatto commesso contro l'ascendente o il discendente<sup>28</sup>, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone) dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 2 c.p.];
- ✚ fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5 c.p.];

---

<sup>28</sup> La norma fa riferimento agli **ascendenti** o **discendenti** di qualsiasi grado in linea retta. Non sono inclusi, invece, gli affini, che risultano inseriti nel novero dei soggetti indicati dall'art. 577 c.p. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.

- ✚ fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5.1 c.p.];
- ✚ fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; [artt. 582 e 577, primo comma, n.1 c.p.];
- ✚ fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta; [artt. 582 e 577, secondo comma, c.p.].

Si osservi che ricorrendo le circostanze previste dall'articolo 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, c.p. per il combinato disposto con l'art. 585 c.p. il reato di lesione personale (dolosa) è procedibile d'ufficio.

Diversamente, per quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577 c.p.

- se le lesioni sono lievissime si procede a querela della persona offesa,
- se sono lievi si procede a querela; se sono lievi in danno di persona incapace, per età o per infermità, si procede d'ufficio;
- se sono gravi o gravissime, si procede d'ufficio.

Si procede comunque d'ufficio se concorre anche la circostanza del fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, o da persona travisata o da più persone.

Restano fermi i casi in cui si procede d'ufficio per connessione.

È utile ricordare che nel codice di procedura penale le disposizioni relative alle misure cautelari fanno spesso riferimento all'**imputato**, tuttavia la qualifica di imputato è attribuita soltanto alla persona destinataria di una formale imputazione che si trovi in una delle situazioni indicate dall'art. 60, comma 1, c.p.p.<sup>29</sup>. Nel corso delle indagini preliminari, la persona destinataria di una misura cautelare non ha ancora assunto la qualità di imputato; si tratta di una **persona gravemente iniziata** (ai sensi dell'art. 273 c.p.p.), nei cui confronti si stanno svolgendo indagini preliminari, per la quale opererà comunque l'estensione dei diritti e delle garanzie previsti per l'imputato giusta l'art. 61 c.p.

Al **comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p.** è stato aggiunto, in fine, un ulteriore periodo. Per quanto riguarda l'esercizio della discrezionalità del giudice, una volta accertata la sussistenza di (almeno) una delle esigenze cautelari descritte dall'art. 274, in ordine alla «scelta delle misure» da adottarsi nel caso concreto – sia in via originaria, sia in via sostitutiva – l'art. 275 detta alcuni «criteri» fondamentali, ispirati alla logica della adeguatezza e della proporzionalità. Il comma su cui è intervenuta la novella ha trovato ingresso nel codice di procedura penale a seguito della legge n. 332 del 1995 e stabilisce il divieto di applicazione della custodia cautelare (e degli arresti domiciliari secondo l'orientamento giurisprudenziale)

<sup>29</sup> Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. (art. 60 co.1 c.p.p.)

quando il giudice ritiene che l'eventuale sentenza di condanna sarà accompagnata dalla concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre, il secondo periodo, a cui fa riferimento l'integrazione apportata alla disposizione in parola, dispone che, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

Il terzo periodo prevede tuttavia una deroga elencando i casi per cui la custodia in carcere può essere disposta in sostituzione della misura non carceraria. La norma quindi non si applica per i delitti di cui agli articoli del codice penale:

- 423-bis (incendio boschivo),
- 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi),
- 612-bis (Atti persecutori) c.d. *stalking*,
- 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.d. *revenge porn*
- 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo),
- inoltre ai delitti di mafia di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario),

e in ogni caso quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione.

Nel testo ora vigente sono stati aggiunti i seguenti delitti (ricorrenti nel presente commento) che consentono comunque l'applicazione della custodia cautelare in carcere:

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (**art. 387-bis, primo comma, c.p.**)
- elusione dell'ordine di protezione dagli abusi familiari emesso dal giudice civile o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (**art. 387-bis, secondo comma, c.p.**)
- **lesione personale (dolosa) di cui all'art. 582 del codice penale**, limitatamente alle seguenti ipotesi aggravate:
  - fatto commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone) dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 2 c.p.];
  - fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo); [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5 c.p.];
  - fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5.1 c.p.];
  - fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte



dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; [artt. 582 e 577, primo comma, n.1 c.p.];

- fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta; [artt. 582 e 577, secondo comma, c.p.].

#### **Art. 275 c.p.p. (Criteri di scelta delle misure)**

...

**2-bis.** Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. *La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.*

...

L'articolo 12 della legge 168 interviene anche in materia di prescrizione del **bracciale elettronico**, del al codice di procedura penale.

#### **Art. 275-bis c.p.p. (Particolari modalità di controllo)**

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, *previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria*. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Al comma 1 dell'art. 275-bis viene espunto il riferimento all'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria sostituendolo con il previo accertamento – sempre da parte della P.G. – della "relativa fattibilità tecnica".

In assenza dei mezzi tecnici idonei a garantire un effettivo controllo, quindi sembrerebbe doversi applicare la misura della custodia in carcere. Va rilevato tuttavia che secondo le Sezioni unite penali della Cassazione, l'accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e



proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.<sup>30</sup>

L'intervento sul **comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p.** prevede l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

**Art. 276 c.p.p. (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte)**

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora **e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter**, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.

L'intervento legislativo modifica il **comma 6 dell'articolo 282-bis c.p.p.**

**Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare)**

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

...

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, **575, nell'ipotesi di delitto tentato**, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, **583-quinquies**, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, **con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora**

<sup>30</sup> Cass. sez. un. pen. n. 20769 del 2016

*l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.*

sono stati aggiunti i reati di **tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.)** e di **deformazione mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies)** al catalogo dei reati per i quali può essere disposta l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare anche se il massimo della pena comminata non supera il limite dei tre anni previsto dal comma 1 dell'art. 280 c.p.p.

Tale elenco comprende ora i seguenti reati:

- ✚ violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.);
- ✚ abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- ✚ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- ✚ **tentativo di omicidio** (artt. 56 e 575 c.p.)
- ✚ lesione personale, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (art. 582 c.p.);
- ✚ **deformazione mediante lesioni permanenti al viso** (art. 583-quinquies)
- ✚ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- ✚ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✚ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✚ detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- ✚ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✚ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✚ violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), anche [ovviamente] aggravata (art. 609-ter c.p.);
- ✚ atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- ✚ corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- ✚ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- ✚ minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);
- ✚ atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

La disposizione richiama anche gli articoli 600-septies.1 e 600-septies.2 c.p. benché gli stessi non contemplino figure di reato, ma si limitino a disciplinare, rispettivamente, una circostanza attenuante e le pene accessorie per i reati della stessa sezione.

Occorre ricordare che per i reati di cui all'art. 282-bis, comma 6, è altresì consentita la misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384-bis).

È stata modificata poi l'ultima parte del comma 6 prevedendo, per i suddetti delitti :

- a) l'obbligo (non più la facoltà) di prevedere l'applicazione del **bracciale elettronico** con una distanza minima di 500 metri dalla casa familiare e da altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro (in tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni);
- b) l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso (necessario ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.) all'adozione del bracciale elettronico;

- c) l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico (verifica necessaria ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.).

Modifiche analoghe sono state apportate alla misura del "*divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*" di cui all'**articolo 282-ter** seguente. Il comma 1 è stato sostituito completamente, la disposizione del comma 2 è stata resa più restrittiva. Ne risulta:

- a) la misura può essere disposta negli stessi casi in cui può essere disposta quella dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis);
- b) l'obbligo (non più la facoltà) di prevedere l'applicazione del **braccialetto elettronico** contestualmente alla prescrizione di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una **distanza minima di 500 metri** da tali luoghi o dalla persona offesa;
- c) l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso (necessario ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.) all'adozione del braccialetto elettronico;
- d) l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica del braccialetto elettronico (verifica necessaria ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p.).
- e) qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere al destinatario del provvedimento cautelare di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone conviventi con essa o comunque legate da relazione affettiva ovvero di **mantenere una distanza minima di 500 metri** da tali luoghi o da tali persone, sempre disponendo l'applicazione del **braccialetto elettronico**.

**Art. 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)**

*1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi .*

*2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.*

*3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.*

*4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.*

Recentemente la Corte di cassazione a sezioni unite penali (sentenza n. 39005 del 2021) ha dovuto risolvere un contrasto di giurisprudenza decidendo se nel disporre la misura cautelare prevista dall'art. 282-ter c.p.p. il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza. La suprema corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. / Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.»

=====

**Art. 14 – Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione**

Con l'intervento in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato è stata apportata una modifica all'art. **90-ter c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)**. Nella specie, si estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere, di tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti all'autore del reato, sia esso imputato, condannato o internato, raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale – tra cui l'art. 659, comma 1-bis, c.p.p. che pertanto è stato abrogato – le quali non risultavano di chiara lettura e di lineare interpretazione.

La norma è volta a rafforzare la disciplina della tutela specifica introdotta dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso) e richiesta dalla Direttiva 2012/29/UE, volta a garantire alle vittime di violenza domestica o di genere i più adeguati livelli di informazione e sostegno, assistenza e protezione adeguata, in ogni stato e grado del procedimento penale.

L'abrogato comma 1-bis dell'articolo 659 c.p.p., introdotto anch'esso dalla legge 69 sul c.d. codice rosso, stabiliva che il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato dovesse essere immediatamente comunicato dal pubblico ministero, per mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato. Al novero dei reati per i quali nel 2019 era stato previsto l'obbligo di comunicazione, la legge n. 134 del 2021 ha aggiunto il reato di tentato omicidio; per tutti gli altri delitti, il suddetto obbligo vige anche se commessi nella forma del tentativo.

**Art. 90-ter c.p.p. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva ***emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato***, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

All'articolo 299 del codice di rito, che disciplina la **revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali**, sia coercitive sia interdittive, sono stati inseriti i commi 2-ter e 2-quater.

**Art. 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure)**

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

*2-bis.* I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

**2-ter.** *Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.*

**2-quater.** *Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.*

...

Il nuovo comma 2-ter prevede che nei procedimenti penali per i delitti di cui al novellato articolo 4, comma 1, lettera i-ter, del decreto legislativo n. 159/2011 sulle misure di prevenzione, con riguardo alle seguenti misure cautelari personali coercitive

- Allontanamento dalla casa familiare (282-bis),
- Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (282-ter),
- Divieto e obbligo di dimora (283),
- Arresti domiciliari (284),
- Custodia cautelare in carcere (285)
- Custodia cautelare in luogo di cura (286),

**l'estinzione, l'inefficacia** pronunciata per qualsiasi ragione o la **revoca** o la **sostituzione** con altra misura meno grave, siano **comunicate all'autorità di pubblica sicurezza** competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

I richiamati delitti (consumati o tentati) che prevedono questo obbligo di comunicazione sono:

- ✚ Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)
- ✚ Atti persecutori (art. 612-bis)
- ✚ Omicidio (art. 575 c.p.)
- ✚ Lesione personale grave (art. 583 c.p.) nelle ipotesi aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
- ✚ Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies)
- ✚ Violenza sessuale (art. 609-bis).

L'ulteriore comma 2-quater aggiunto dispone che l'**estinzione** o la **revoca delle misure coercitive** e interdittive ovvero la loro **sostituzione** con misura meno grave siano **comunicati al prefetto**, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale, quando si procede per i seguenti delitti (di cui all'art. 362, comma 1 -ter, c.p.p. sull'obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato), consumati o tentati:

- ✚ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- ✚ violenza sessuale (art. 609-bis);
- ✚ atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- ✚ corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- ✚ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- ✚ atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- ✚ lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), se ricorrono le seguenti circostanze aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
  - fatto commesso contro l'ascendente o il discendente<sup>31</sup>, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone) dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; [576, comma primo, n. 2 c.p.];
  - fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-quinquies (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenni) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo); [576, comma primo, n. 5 c.p.];
  - fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa; [576, comma primo, n. 5.1 c.p.];

---

<sup>31</sup> La norma fa riferimento agli **ascendenti** o **discendenti** di qualsiasi grado in linea retta. Non sono inclusi, invece, gli affini, che risultano inseriti nel novero dei soggetti indicati dall'art. 577 c.p. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.



- fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; [577, primo comma, n.1 c.p.];
  - fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta; [577, secondo comma, c.p.];
- ✚ nonché per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.).

=====

**Art. 15 – Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena**

È stato sostituito il quinto comma dell'art. 165 del codice penale (**Obblighi del condannato**) con il seguente

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, **la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del **provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari** ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).

Il testo previgente si limitava a disporre che la **sospensione condizionale della pena** per i delitti, consumati o tentati, di violenza domestica e di genere<sup>32</sup>, fosse comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per tali reati. Il nuovo testo, notevolmente integrato, prevede altresì una valutazione finale del giudice con esito favorevole. Non basta dunque la mera partecipazione ai corsi, è necessario superarli.

<sup>32</sup> Gli stessi elencati nel commento di cui al capitolo precedente, relativo all'esame dell'art. 14 della legge 168/2023, e in particolare alla novella del comma 2-quater dell'art. 299 c.p.p.. Catalogo di reati peraltro identico a quello di cui all'362, comma 1-ter, c.p.p.



Viene inoltre previsto che il provvedimento con il quale, in qualsiasi grado del processo, a seguito della sospensione condizionale della pena, si dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari precedentemente disposte, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011. Su questa eventuale proposta il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.

Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale eventualmente adottata deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena.

È stato altresì modificato l'art. 18-bis disp. att. cod. pen., in modo da prevedere che la sentenza, nei suddetti casi, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunichi l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza.

=====

**Art. 3 – Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi**

Al fine di assicurare **priorità assoluta** nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, viene sostituita la lettera *a-bis* all'articolo 132-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 271/1989.

**Art. 132-bis disp. att. c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)**

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

...

*a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale;*

...

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Per svista legislativa (almeno così pare) nell'*incipit* della nuova lettera *a-bis* è stato omesso di dire «ai processi relativi», ma ciò non dovrebbe creare problemi di applicazione della norma. La lettera *a-bis*) previgente, riconosceva priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione ai processi relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), *stalking* (art. 612-bis c.p.), violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).

La novella assicura ora priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi anche per i seguenti reati:

- ✚ violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
- ✚ costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
- ✚ lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
- ✚ deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);

- ✚ interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);
- ✚ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- ✚ stato di incapacità procurato mediante violenza, ma soltanto se aggravato dalla circostanza di avere agito per far commettere un reato o dalla circostanza che la persona resa incapace commetta, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).<sup>33</sup>

oltre che, come già detto, a quelli già previsti:

- ✚ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),
- ✚ violenza sessuale (art. 609-bis c.p.),
- ✚ atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.),
- ✚ corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.),
- ✚ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.)
- ✚ atti persecutori (art. 612-bis c.p.),

=====

#### **Art. 4 – Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare**

Si tratta di una disposizione autonoma della legge 168 in argomento che non modifica altre disposizioni di legge (ma che, forse, sarebbe stato meglio inserire dopo l'art. 132-bis disp. att. c.p.p.).

Il primo comma dispone che ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e violenza domestica, indicati dall'art. 132-bis, comma 1, lettera a-bis) disp. att. c.p.p. (come sostituita novella *de qua*) deve essere assicurata **priorità assoluta** – nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi – anche alla **richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa**.

#### **Art. 4 legge n. 168/2023**

##### ***Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare***

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis ), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, **è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.**

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

È d'uopo ricordare che le misure restrittive per esigenze cautelari «sono quei provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, finalizzati ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare uno dei seguenti pericoli: 1) il pericolo per l'accertamento del fatto storico; 2) il pericolo per l'esecuzione della sentenza; 3) il pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che venga agevolata la commissione di ulteriori reati.»<sup>34</sup>

Le misure cautelari possono essere applicate dal giudice (che procede) sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale. Oltre che provvisori, sono provvedimenti urgenti e perciò immediatamente esecutivi, ma impugnabili. Si suddividono in misure cautelari *personali* e *reali*. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 265 del 7–21 luglio 2010), l'applicazione delle misure cautelari (quelle *personali* in particolare) deve avere un preciso

<sup>33</sup> Si tratterebbe in quest'ultimo caso dell'unica fattispecie di reato presente nel nuovo elenco della lettera a-bis) non direttamente riconducibile espressamente alla violenza di genere e domestica.

<sup>34</sup> Paolo TONINI - *Manuale di procedura penale* - XIX ed. 2018

scopo di tutela del processo o della collettività. Non può essere legittimata esclusivamente da un giudizio anticipato di colpevolezza, né corrispondere – direttamente o indirettamente – a finalità proprie della sanzione penale. Il legislatore è infatti tenuto, nella tipizzazione dei casi e dei modi di privazione della libertà, a individuare esigenze diverse da quelle di anticipazione della pena e che debbano essere soddisfatte durante il corso del procedimento, inoltre che siano tali da giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva.

=====

#### **Art. 5 – Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica**

All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico) è stato aggiunto un periodo finale al fine di favorire la specializzazione dei magistrati del pubblico ministero (procuratori aggiunti o sostituti) nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica in caso di delega del procuratore della Repubblica.

#### **Art. 1 d.l.vo n. 106/2006 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica)**

...

4. Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. *In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.*

...

#### **Art. 7 – Termini per la valutazione delle esigenze cautelari**

Viene inserito nel codice di rito il nuovo articolo **362-bis** rubricato "**Misure urgenti di protezione della persona offesa**" che interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il pubblico ministero debba richiedere l'applicazione della misura entro 30 giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

#### **Art. 362-bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione della persona offesa)**

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Vediamo più nel dettaglio il *dictum* del comma 1. Il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari alla persona o alle persone nei cui confronti si procede per

- ✚ tentato omicidio (articoli 56 e 575 c.p.)

o per almeno uno dei seguenti delitti consumati o tentati:

- ✚ costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.);

- ✚ maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

- ✚ lesione personale (art. 582 c.p.), ma soltanto se ricorre una o più delle seguenti circostanze aggravanti:

- fatto commesso contro l'ascendente o il discendente<sup>35</sup>, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone) dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 2 c.p.];

- fatto commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) e 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo); [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5 c.p.];

- fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa; [artt. 582 e 576, comma primo, n. 5.1 c.p.];

- fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; [artt. 582 e 577, primo comma, n.1 c.p.];

- fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta; [artt. 582 e 577, secondo comma, c.p.];

- ✚ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.);

- ✚ deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);

- ✚ interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.);

---

<sup>35</sup> La norma fa riferimento agli **ascendenti** o **discendenti** di qualsiasi grado in linea retta. Non sono inclusi, invece, gli affini, che risultano inseriti nel novero dei soggetti indicati dall'art. 577 c.p. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio.

- ✚ violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.);
- ✚ violenza privata (art. 610 c.p.);
- ✚ minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.);
- ✚ atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.);
- ✚ diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.);
- ✚ stato di incapacità procurato mediante violenza, ma soltanto le fattispecie aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.), ossia se ricorre la circostanza di avere agito per far commettere un reato o la circostanza che la persona resa incapace commetta, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto;

commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.

Nel caso in cui il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione di misure cautelari nel termine di 30 giorni, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2).

Entro 20 giorni dal deposito presso la cancelleria dell'eventuale richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare, il giudice decide con ordinanza.

=====

**Art. 8 – Rilevazione dei termini**

All'articolo 127 del decreto legislativo n. 271/1989 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. *Riforma Cartabia* del processo penale), viene aggiunto in fine il nuovo comma 1-*bis* che fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 362-*bis* c.p.p. di nuovo conio (*Misure urgenti di protezione della persona offesa*) sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, che prevedono che il pubblico ministero debba richiedere l'applicazione della misura entro 30 giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

**Art. 127 disp. att. c.p.p. (*Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale*)**

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

- a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, del codice;
- b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-*ter*, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;
- c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-*ter*, comma 3, quarto periodo, del codice.

1-*bis*. *Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.*

=====

## **Art. 1 – Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime**

L'articolo 1 della legge interviene sull'istituto **dell'ammonimento del questore** (sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa) di cui al decreto-legge n. 93 del 2013 e sull'istituto degli **obblighi informativi alle vittime di violenza** da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche di cui al decreto-legge n. 11/2009; al fine di ampliarne il campo di applicazione e rendere più organica la relativa disciplina.

Viene modificato l'articolo 3 del d.-l. n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto specifiche misure di prevenzione per condotte di violenza domestica.

### **Art. 3 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93**

#### ***Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica***

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli *581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati*, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici *o commessi in presenza di minorenni*, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere, *comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275 -bis del codice di procedura penale*, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli *581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale* nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

*5-bis.* Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come



modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

*5-ter.* I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

*5-quater.* Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

*5-quinquies.* Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

La disposizione è diretta a creare una disciplina organica dei reati per i quali scatta d'ufficio il provvedimento di **ammonimento del questore**, anche in assenza di querela, e a coordinare per tutte le tipologie di reati ivi previsti gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi.

Al comma 1 è ampliato il novero dei reati che richiedono un immediato intervento del questore per far cessare la violenza, ossia l'applicazione della misura dell'ammonimento, ricomprendendovi ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. E precisamente i reati di

- lesione personale (dolosa) – art. 582 c.p.
- violenza privata – art. 610 c.p.
- minaccia grave o aggravata – art. 612/2° c.p.
- atti persecutori – art. 612-bis c.p.
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – art. 612-ter c.p.
- violazione di domicilio – art. 614 c.p.
- danneggiamento – art. 635 c.p.

commessi sia nella forma tentata sia nella forma consumata, in aggiunta al già previsto delitto di percosse ex art. 581 c.p..

Al riguardo è importante osservare che per il delitto di atti persecutori l'ammonimento è già previsto dall'articolo 8 del D.L. 11/2009. A differenza dell'art. 3 del D.L. 93/2013 la richiesta dell'ammonimento al questore deve essere formulata dalla persona offesa "fino a quando non è stata presentata la querela". Con la nuova norma, anche per il reato di stalking il questore può procedere *ex officio* all'ammonimento nel caso in cui il fatto, si badi bene, sia riconducibile a una situazione di violenza domestica.

Giova ricordare che la definizione di violenza domestica di cui al comma 1 dell'art. 3 in esame riprende la stessa definizione data dalla Convenzione di Istanbul con l'aggiunta della violenza assistita da minorenni.



Viene inoltre inserita la **commissione degli atti in presenza di minorenni** quale ulteriore, autonomo elemento idoneo a integrare il requisito della **violenza domestica** (la c.d. violenza assistita).

Anche al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 93/2013 viene, coerentemente, ampliato l'elenco dei delitti per i quali le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i reati anzidetti, sono tenuti a dare alle stesse vittime l'informazione sulle misure a loro tutela, in particolare quelle relative alla presenza di centri antiviolenza nel territorio ove risiedono, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta.

Al predetto articolo 3 sono stati aggiunti tre commi. Il nuovo **comma 5-ter** prevede che la misura di prevenzione dell'ammonimento possa essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.

Il **comma 5-quater** prevede una circostanza aggravante a effetto comune che aumenta la pena (fino a un terzo) per i delitti di cui al comma 1 sopra elencati se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito.

Si precisa espressamente che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.

Il **comma 5-quinquies** introduce la **procedibilità d'ufficio** per i reati generalmente procedibili a querela di parte, come ampliati dalla novella, se suscettibili di ammonimento qualora commessi – nell'ambito di violenza domestica – da soggetto già ammonito. Anche in questo caso, si precisa espressamente che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.<sup>36</sup>

Dopo l'articolo 3 esaminato viene inserito un articolo di nuovo conio:

**Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)**

1. **L'organo di polizia** che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di **violenza domestica**, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di **pericolo di reiterazione della condotta**, ne dà **comunicazione al prefetto** che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, **può adottare misure di vigilanza dinamica**, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

I reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. richiamati dal nuovo art. 3.1 del d.-l. n. 93 del 2013 sono

- tentato omicidio (art. 575 c.p.);
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609-bis e 609-ter c.p.);

<sup>36</sup> Per il reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p. il richiamo è limitato alla prima ipotesi del secondo comma, quella della *minaccia grave*, in quanto la seconda ipotesi (aver commesso il fatto nei modi indicati dall'art. 339 c.p. (ossia con armi, da persona travisata o da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico, valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete esistenti o supposte, con corpi contundenti, in occasione di manifestazioni pubbliche) è già procedibile d'ufficio ai sensi del terzo comma del medesimo art. 612. Anche per il delitto di *violazione di domicilio*, il richiamo è limitato al primo e al secondo comma dell'art. 614 c.p.. Il terzo comma di tale articolo riguarda, infatti, le circostanze aggravanti, assorbite dal richiamo al primo e al secondo comma, per alcune delle quali peraltro il quarto comma già prevede la procedibilità d'ufficio.

- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- lesione personale (art. 582 c.p.)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle forme aggravate.

Si riportano, qui di seguito, gli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificati dalla legge de qua.

#### **Art. 8 D.L. 11/2009 (Ammonimento)**

1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis *e 612-ter del codice penale*, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. *Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.*

4. *Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.*

L'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009 stabiliva che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di **ammonimento nei confronti dell'autore della condotta**. È stato aggiunto anche il delitto c.d. di *revenge porn* (ossia diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) di cui all'articolo 612-ter c.p. Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore è tenuto ad adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Il testo del comma 3 anteriore alla novella prevedeva una circostanza aggravante a efficacia comune (quindi con aumento della pena comminata fino a un terzo) per il delitto di atti persecutori commesso da soggetto già ammonito dal questore. La circostanza, coerentemente, è ora estesa anche al reato previsto dall'articolo 612-ter con l'aggiunta che si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento in discorso.

Anche per la procedibilità officiosa, in deroga alla norma che generalmente prevede la querela, nel comma 4 al delitto di *stalking* è stato aggiunto quello di *revenge porn* e anche in

questo caso, in séguito alla novella, come per il comma precedente, si procede d'ufficio se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.

**Art. 11 D.L. 11/2009 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)**

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, *575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* o *612-ter del codice penale*, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Con la modifica apportata all'articolo 11 del D.L. 93/2011 è stato ampliato l'elenco dei reati per i quali c'è l'obbligo di fornire alla vittima le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. La nuova disposizione ne amplia l'ambito oggettivo di applicazione estendendolo anche ai reati di tentato omicidio (art. 575), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies*), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*).

**Art. 2 – Potenziamento delle misure di prevenzione**

Sono stati modificati gli articoli 4, 6, 8, 9 e 75-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

L'articolo 4 del d.lgs. 159 cit. indica i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria (diversamente dagli articoli precedenti che disciplinano quelle applicate dal questore). La lettera *i-ter* del comma 1 è stata integrata prevedendo l'applicazione dei provvedimenti anche ai soggetti indiziati dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575 (omicidio), 583 (lesione personale aggravata)<sup>37</sup>, nelle ipotesi aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, comma 1°, n. 1, e comma 2°; 583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e 609-*bis* (violenza sessuale) oltre che per quelli già previsti di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-*bis* (atti persecutori) del codice penale.

**Art. 4 d.l.vo 159/2011 (Soggetti destinatari)**

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

...

*i-ter*) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale *o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.*

Al comma 3-*bis* dell'articolo 6 le parole: «la disponibilità dei relativi dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa fattibilità tecnica» ed è stato inserito un nuovo comma 3-*ter*.

<sup>37</sup> È piuttosto insolito che sia stato inserito l'articolo delle circostanze aggravanti senza quello del reato base di cui all'art. 582 c.p.

**Art. 6 d.l.vo 159/2011 (Tipologia delle misure e loro presupposti)**

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata *la relativa fattibilità tecnica*, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

3-ter. *Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 -bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.*

Il novellato comma 3-bis dell'articolo 6, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p., richieda la verifica di **fattibilità tecnica**, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.

L'art. 275-bis c.p.p. rubricato «particolari modalità di controllo» prevede la possibilità per il giudice che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari (fin da subito o in sostituzione della custodia cautelare in carcere), di "prescrivere" procedure di controllo mediante l'utilizzo di «**mezzi elettronici o altri strumenti tecnici**» nella disponibilità della polizia giudiziaria. Si tratta del c.d. braccialetto elettronico. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1 (il verbale che l'ufficiale o agente di PG deve notificare all'interessato al momento dell'esecuzione della misura e che lo informa dei suoi diritti). L'imputato che ha accettato l'applicazione su di sé dei citati strumenti di controllo è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 2001 (G.U. n. 38 del 2001) disciplina le modalità di installazione e uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge n. 354 del 1975.

Il nuovo comma 3-ter dispone che la misura della sorveglianza speciale sia applicata, nei casi di cui alla lett. a), con le modalità di controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p. (c.d. "**bracciale elettronico**"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, e che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

La modifica del comma 5 dell'art. 8 del codice sulle misure di prevenzione, introduce una norma al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei **soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter**<sup>38</sup> imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

#### **Art. 8 d.l.vo 159/2011 (Decisione)**

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

<sup>38</sup> soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui *all'articolo 1, comma 1, lettera c)*, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. *Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.*

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.

Corposa la novella apportata all'articolo 8 del codice sulle misure di prevenzione in materia di **provvedimenti d'urgenza**.

Nei confronti dei **soggetti indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter**<sup>39</sup> del suddetto codice novellato, il presidente del tribunale può disporre la temporanea applicazione del **divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e da tali persone**, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (il tribunale può disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro). Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del **braccialetto elettronico** ex articolo 275-bis c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica.

Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. Quando i luoghi che il soggetto non dovrebbe frequentare sono luoghi di lavoro o vi sono comprovate esigenze che ne giustifichino la frequentazione, il presidente del tribunale prescrive le modalità con cui tale frequentazione debba avvenire e può imporre ulteriori limitazioni.

---

<sup>39</sup> soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.



**Art. 9 d.l.vo 159/2011 (Provvedimenti d'urgenza)**

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. *Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità*

*tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.*

*2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.*

La legge interviene anche sull'art. 75-bis del d.lgs. 159/2011 aggiungendogli un capoverso che commina, nel caso di **violazione dei provvedimenti d'urgenza**, la reclusione da **uno a cinque anni** e consentendo l'**arresto** anche fuori dei casi di flagranza (si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste dall'art. 75, comma 2, che lo precede, per la violazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno disposti in via definitiva).

**Art. 75-bis d.l.vo 159/2011 (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)**

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.*